

Settore Commercio - Servizi Impresa 1,2,3,4,5 Sedee p. c. Polizia Municipale - SedeDirezione Commercio Turismo
Direttore:
dott. Alessandro MartininiSettore Commercio
dirigente:
dott.ssa Stefania BattagliaServizio Commercio Venezia
Sportello Impresa 1
Responsabile:
sig.ra Tiziana GregolinIndirizzo:
Campo Manin, San Marco 4023
30124 - Venezia
tel 041/2747901

Oggetto: **Criteri applicativi** riferiti alle norme relative al consumo sul posto e alla **somministrazione non assistita** all'interno di esercizi di vicinato del settore alimentare, panifici e attività artigianali del settore alimentare.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

la normativa vigente in materia di somministrazione alimenti e bevande viene talvolta interpretata dai vari organi competenti (Autorità Garante della Concorrenza, TAR, Ministero dello Sviluppo economico, Consiglio di Stato) in modo diseguale, soprattutto a seguito del progressivo sviluppo dei processi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa delle attività economiche, sostenuti sia a livello comunitario che nazionale (Direttiva Bolkestein 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, Dlgs 114/1998, DL 223/2006 convertito con L. 248/2006; Dlgs 59/2010, DL 138/2011 convertito con L. 148/2011, DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, DL 1/2012 convertito in L. 27/2012, DL 5/2012 convertito in L. 35/2012 ecc.).

I percorsi di liberalizzazione e di semplificazione si sono inseriti in un quadro normativo in cui pubblici esercizi, laboratori artigianali di produzione e vendita di alimentari e attività di vendita di alimentari, erano facilmente distinguibili, ciascuno con una disciplina propria.

Le norme originali di riferimento, molto diverse fra loro, se da un lato producevano un sistema piuttosto rigido (con differenti vincoli, parametri o requisiti) dall'altro rendevano facilmente identificabili le diverse tipologie di attività gravitanti nel settore della fornitura/somministrazione di alimenti e bevande, consentendo una netta distinzione tra il più semplice "consumo immediato sul posto" e la vera e propria "somministrazione".

Il nuovo quadro di principi e norme ha invece sfumato i confini tra le diverse attività in oggetto rendendo più complesso stabilire, per ciascuna di esse, la regolamentazione applicabile.

In particolare il concetto di "somministrazione non assistita" è stato introdotto inizialmente dal cosiddetto **decreto Bersani** (L. 248/2006, conversione con modifiche del DL 223/2008) che all'art. 3 lett. f-bis), il quale prevedeva la possibilità del "*consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie*".

La Circolare n. 3603/C del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 8426/2006, relativa al decreto in questione, al punto 8.1, e il più datato parere del Ministero delle Attività produttive (n. 4271 del 18.05.2005) precisano al riguardo che il consumo immediato sul posto negli esercizi di vicinato è consentito per i **solli prodotti di gastronomia fredda, escludendo ogni forma di cottura sul posto**.

La gastronomia fredda, di cui non è data alcuna definizione normativa precisa, si ritiene consista in panini, tramezzini, sandwiches e simili o in prodotti alimentari già pronti o già cotti per essere consumati (con cottura eventualmente effettuata in altri laboratori muniti di autorizzazione sanitaria).

La medesima circolare, per quanto concerne gli arredi, stabilisce che debbano essere correlati all'attività consentita (vendita per asporto dei prodotti alimentari) e non debbano

quindi coincidere con attrezzature tradizionalmente in uso negli esercizi di somministrazione.

Successivamente, la Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" definisce sia la somministrazione che la somministrazione non assistita (art. 3), stabilendo inoltre che quest'ultima sia consentita agli esercizi di vicinato del settore alimentare e ai panifici, fissandone le modalità di effettuazione (art. 10):

*art. 3 "Ai fini della presente legge s'intende: a) per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti **in locali o superfici all'uopo attrezzati**; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta (...)*

*b) per **somministrazione non assistita**: attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei **prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del **panificio** utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, **i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione**;"*

art. 10 "L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

*2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è **consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.***

*3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è **consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.**"*

Si rileva quindi, alla luce delle norme sopra richiamate, che la somministrazione non assistita è stata prevista solo per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e per i panifici; diversamente non è stata prevista per altre attività artigianali del settore alimentare (pizza al taglio per asporto, kebab, pasticcerie, gelaterie, yogurterie, gastronomie, rosticcerie, ecc.).

Pur dando atto che talune interpretazioni normative (o anche determinate legislazioni regionali) tendono ad assimilare l'artigiano alimentare al panificio (o anche all'esercizio di vicinato del settore alimentare) per quanto attinente la somministrazione non assistita, bisogna dare atto che la Legge regionale 29/2007 all' art. 2, comma 2, lettera c) si limita in proposito a riprendere la definizione di impresa artigiana contenuta nell'articolo 3 della L.443/1985, mutuata poi dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 67/1987, secondo cui

"è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla legge stessa, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole, e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa".

Peraltro la Regione Veneto, rispondendo ad appositi quesiti proprio sulla L.R. 29/2007, ha chiarito che l'impresa artigiana è esclusa dall'applicazione della L.R. 29/07 a condizione che il proprio esercizio di vendita non assuma le caratteristiche proprie di un pubblico esercizio di somministrazione.

Pertanto *"...l'impresa artigiana potrà utilizzare gli strumenti tipici della somministrazione come i vassoi, le coppette per il gelato, i tovaglioli di carta ed altro (Cass. Civ., sez. I, 26 gennaio 1995 n. 960; sez. I, 12 dicembre 2002 n. 17703)"* ma ***"in ogni caso, la strumentalità e l'accessorietà della somministrazione deve essere riferita esclusivamente ai prodotti di produzione propria dell'artigiano (pizza, gelati, prodotti di gastronomia, ecc) e non ad altri prodotti complementari come potrebbero essere le bevande"***;

La Regione ha chiarito infine che ***"gli artigiani del settore alimentare, esclusi i panifici, non sono abilitati al consumo sul posto dei prodotti di propria produzione."***

Il quadro relativo alla somministrazione non assistita fin qui descritto, si complica ulteriormente in relazione ai cosiddetti "esercizi misti" (esercizi in cui oltre all'attività prevalente, che può essere commerciale o artigianale viene svolta una attività secondaria sempre commerciale o artigianale).

A riguardo si può ritenere di poter definire la "prevalenza" con riferimento all'iscrizione o meno all'albo imprese artigiane e alla destinazione d'uso dei locali, e di scegliere come regime applicabile quello dell'attività prevalente.

Si rilevato quindi che, seppur in un panorama normativo articolato, sia il decreto Bersani che la successiva L.R. 29/2007 hanno previsto una disciplina specifica per la cosiddetta somministrazione non assistita dalla quale è possibile desumere anche indicazioni relative alla diversa fattispecie del consumo immediato sul posto.

Dando atto che le difficoltà di interpretazione della normativa sulla materia in oggetto possono rendere disomogenea l'attività dei Servizi che la devono applicare (anche sanzionando relativi comportamenti non legittimi) e che ciò può portare all'incremento dei contenziosi tra operatori e Amministrazione;

Evidenziato inoltre che, nonostante le nuove norme diano l'opportunità di integrare l'attività svolta dagli esercizi di vicinato o dai panifici, l'interpretazione delle stesse non deve snaturare la vocazione originale di tali esercizi, portandoli a confondersi con i pubblici esercizi di somministrazione;

Ritenuto necessario fissare con apposito schema le indicazioni di dettaglio sulle modalità consentite di effettuazione della somministrazione non assistita individuando:

- 1) l'inquadramento dei cosiddetti prodotti di gastronomia fredda, le tipologie di arredi d'azienda utilizzabili, quando siano o meno possibili il riscaldamento o la cottura di alimenti/bevande nell'ambito della somministrazione non assistita;
- 2) le diverse possibilità di vendita per asporto, vendita per il consumo sul posto, somministrazione non assistita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, per i panifici e per le attività artigianali del settore alimentare.

Visti

-l'art 107 del Testo Unico Enti Locali Dlgs 267/2000;

- Il Dlgs 114/1998 e in particolare l'art 7 c.3;

- Il parere del Ministero delle Attività produttive (n. 4271 del 18.05.2005)

- la L. 248/2006 conversione del decreto 223/2006 e il punto 8.1 della relativa Circolare interpretativa ministeriale 3603/C del 28/9/2006;

- la Sentenza n. 5578 del 10 novembre 2008 del Consiglio di Stato;

- la LR 29/2007 in particolare gli artt. 2, 3 e 10;

- la LR 67/1987 Disciplina dell'artigianato –in particolare l'art. 3bis (art. inserito dall'art. 2, c.1 della LR 15/2010);

- la deliberazione Consiglio Comunale 73/2003 "Variante normativa alla VPRG per la Città Antica, ai sensi del c. 4°, lettera l) dell'art. 50 della LR 61/85 contenenti specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione di attività commerciali ai sensi e per gli effetti degli art. 23 e 24 della LR. N. 37/99. Controdeduzioni alle osservazioni e Approvazione;

- la deliberazione Consiglio Comunale 102/2012 "Adempimenti in tema di liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali: - Nuovo Regolamento per le Attività' di Somministrazione di Alimenti e Bevande - Abrogazione norme regolamentari;

DISPONE

di individuare i seguenti criteri applicativi:

- 1) per prodotti di gastronomia fredda s'intendono prodotti alimentari già pronti o già cotti per essere consumati (con cottura eventualmente effettuata in altri laboratori muniti di autorizzazione sanitaria);
- 2) per tipologie di arredi d'azienda utilizzabili s'intendono esclusivamente **mensole e piani di appoggio (non tavolini) di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere**. In ogni caso deve trattarsi di strutture minimali inserite in quelle di produzione e vendita.
Non sono invece strutture d'impresa minimali, e **non sono perciò consentite, gli arredi e le attrezzature appositamente dedicati alla somministrazione, quali tavoli, sedie, sgabelli;**
- 3) in merito alla modalità di esercizio consentito si precisa che è vietata qualsiasi forma di servizio assistito (con organizzazione di strutture/personale/spazi nei modi tipici della ristorazione) dovendo trattarsi di un consumo veloce e semplice di alimenti/bevande utilizzando strettamente gli arredi d'azienda (es. bancone);
- 4) In merito alle diverse possibilità di vendita per asporto, vendita per il consumo sul posto, somministrazione non assistita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, per i panifici e per le attività artigianali del settore alimentare si rimanda alla scheda allegata alla presente disposizione della quale si ritiene parte integrante.

LA DIRIGENTE
dr.ssa Stefania Battaglia

	Vendita per asporto	Cottura/riscaldamento)per la vendita per asporto	Consumo sul posto di prodotti cotti in loco	Consumo sul posto di prodotti NON di gastronomia fredda	Consumo sul posto di prodotti di gastronomia fredda (cibi/bevande anche manipolate ma né cotte in loco né riscaldate in loco) con attrezzature minimali (somministrazione non assistita)	Consumo sul posto di bevande da distributori automatici in locali non a ciò esclusivamente destinati	Consumo sul posto di alcolici
ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE	SI	NO	NO	NO	SI in relazione alle attività per cui è conforme a registrazione AULSS	SI	NO
PANIFICI (non rivendite e per propri prodotti)	SI	SI per le attività per cui è iscritta all'albo e registrate AULSS	SI in relazione alle attività per cui è iscritta all'albo e alla registrazione AULSS	NO	SI in relazione alle attività per cui è conforme a registrazione AULSS	SI	NO
ARTIGIANI (proprie produz.)	SI	SI per le attività per cui è iscritta all'albo e registrate AULSS	NO	NO	NO	SI	NO
MISTI a prevalenza artigiana	SI	SI per le attività per cui è iscritta all'albo e registrate AULSS	NO	NO	NO	SI	NO
MISTI a prevalenza comm.le	SI	SI ma solo per l'attività artigianale marginale dichiarata in Scia e registrata AULSS	NO	NO	SI in relazione alle attività per cui è conforme a registrazione AULSS	SI	NO